

D'AUTORE NEWS



In questo numero:

- Editoriale pag. 1
- **Attualità**
- Più Libri Più liberi 2012 pag. 1
- Tolkien Estate e HarperCollins avviano un'azione da 80 milioni di dollari contro Warner Bros and Partners pag. 2
- Confindustria Cultura: contraffazione rischia di distruggere contenuti on-line pag. 2
- **Appunti e consigli legali (in pillole)**
- Sul contratto di edizione Come si risolve il contratto? pag. 3

In questo numero, oltre alle notizie di attualità, abbiamo deciso di dedicare un ampio spazio ad un aspetto giuridico di particolare importanza: l'estinzione del contratto di edizione.

Più libri più liberi 2012



Si apre a Roma il 6 dicembre 2012, al Palazzo dei Congressi, l'undicesima edizione di Più Libri Più Liberi, indubbiamente una delle più importanti fiere per la piccola e media editoria a livello nazionale e ormai un evento fondamentale nel panorama culturale italiano.

400 gli espositori, decine di migliaia i titoli, moltissimi gli appuntamenti sia in fiera che in diversi luoghi nella capitale.

Si parte con la lectio magistralis sul libro nell'età dell'immagine di Massimo Cacciari, cui seguirà l'inaugurazione presenziata dal Ministro per lo Sviluppo Economico, le Infrastrutture e i Trasporti Corrado Passera, per poi addentrarsi nel fittissimo programma di quest'anno.

Moltissimi e rinomati gli ospiti, internazionali e nostrani, da Günther Wallraff, ad Andrea Camilleri, a Giorgio Agamben, a Nanni Moretti, a Lorenzo Mattotti, a Patrizia Cavalli, solo per citarne alcuni.

Oltre alla presentazione delle novità librarie, la fiera sarà un'occasione di discussione e confronto, non solo sul panorama editoriale, ma anche su attualità e società (basti citare il focus dedicato alla lotta contro le mafie, con ospite il Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso).

Avv. Eleonora Trigari
Via del Futurismo, 21
20138 Milano

Tel.: 02-39981383
Cell.: 349-0818124
Fax: +391782288257
e-mail: e.trigari@studiolegaletrigari.it

Tolkien Estate e Harper Collins avviano un'azione da 80 milioni di dollari contro Warner Bros. and Partners per violazione di copyright



Il procedimento è stato instaurato avanti la U.S. Central District Court della California contro Warner Bros., New Line e Middle-earth Enterprises (una divisione di The Saul Zaentz Company). Tolkien Estate e Harper Collins accusano i convenuti di violazione di copyright.

Oggetto del contendere sono i diritti di utilizzazione economica su supporti digitali, con riguardo, in particolare, alle slot machine online.

Tolkien Estate e HarperCollins sostengono che il contratto di licenza stipulato nel 1969 avesse ad oggetto solamente diritti per l'uso su supporti materiali e non anche diritti "digitali", tantomeno a fini di gioco d'azzardo. Il che peraltro avrebbe sollevato le ire dei fan.

Le slot machine "The Lord of the rings", in effetti, sono ampiamente diffuse sia su casinò on-line che tradizionali.

Fonte:

<http://www.publishersweekly.com>
(Karen Raugust)

Confindustria Cultura: contraffazione rischia di distruggere contenuti on line

"L'industria culturale risulta essere una delle più colpite dal mercato del 'falso' del nostro Paese, secondo le stime contenute nella ricerca realizzata dal Censis per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Il mercato del falso è inoltre in forte espansione

nelle reti dove rischia di mettere in crisi il nascente mercato dei contenuti digitali, dalla musica, ai film, agli e-book, ai videogiochi e TV".

Così, in una nota, Confindustria Cultura Italia, che continua:

"Oggi, e con un trend esponenziale assistiamo alla proliferazione di piattaforme transfrontaliere con server all'estero che incassano risorse attraverso i banner pubblicitari, sfruttando la disponibilità di opere dell'ingegno illecitamente caricate. Si tratta di siti off shore che non collaborano in quanto nati col preciso scopo di diffondere abusivamente contenuti protetti senza autorizzazione. Ogni giorno film, fiction, libri, musica, giornali, riviste, videogiochi e quant'altro vengono saccheggiate sulle reti digitali senza scatenare il benché minimo interesse dei media e delle istituzioni preposte".

"E desta estrema preoccupazione -spiegano le imprese- il fatto che non si riesca a porre un argine ai primi dieci siti illegali (per numeri di accesso), piattaforme che da sole coprono il 90% circa del problema 'pirateria/contraffazione' su internet. Inoltre, la curva di crescita del mercato del falso è in continua ascesa, con un aumento della domanda da parte dei consumatori, indifferenti al fatto di compiere un atto profondamente illecito".

"I numeri parlano chiaro: sul fronte dell'audiovisivo l'allarme arriva dai dati dell'ultima ricerca Ipsos secondo cui l'incidenza della pirateria in Italia è del 37% con danni all'intero comparto audiovisivo stimati intorno ai 500 milioni di euro l'anno. In merito al mercato musicale, secondo uno studio elaborato da Tera Consultants, l'impatto della pirateria nel settore discografico è pari a 300 milioni di euro di mancato fatturato generati per il 90% dalle

varie forme di distribuzione e condivisione illegali su internet".

Le imprese:

"Per quanto riguarda il nascente mercato degli ebook, si osserva come la messa a disposizione in 'formato pirata' di un libro avviene pochissimi giorni dopo la pubblicazione del contenuto legale, e questo rende chiaramente indispensabile l'allestimento di misure atte a prevenire e contrastare il fenomeno". Più in generale l'industria creativa soffre una contrazione in termini di posti di lavoro, pari ad oltre 22 mila unità solo in Italia, con una perdita stimata di 1,4 miliardi di euro."

Le conclusioni di Polillo:

"In assenza di cambiamenti significativi delle politiche pubbliche e considerata la crescita delle perdite legate alla pirateria su base annua, nel 2013 prevediamo di lasciare sul campo, tra impatti diretti e indiretti, qualche migliaio di persone e diverse centinaia di milioni di euro di perdite di fatturato. Questo si traduce in un depauperamento della filiera, con decine di aziende che sono a rischio sopravvivenza. Il Governo e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -concluderanno le dovute conseguenze su un fenomeno che, al di là dello strumentale dibattito sulla rete libera, ha già messo in ginocchio un'eccellenza del nostro Paese: la cultura e la creatività italiana, che sono il cuore del Made in Italy".

Fonte: <http://www.adnkronos.com>

APPUNTI E CONSIGLI LEGALI (IN PILLOLE)



Sul contratto di edizione



Come si risolve il contratto?

Come tutti i contratti, il contratto di edizione si può risolvere per **inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta** (oltre naturalmente che per mutuo consenso delle parti). Esistono poi dei casi di risoluzione particolari, previsti dalla legge n. 633/1941 (l.d.a.). Ma andiamo con ordine.

L'**inadempimento** può essere dell'una o dell'altra parte, rispettivamente con riguardo agli obblighi dell'autore (consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto) e/o dell'editore (riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima, se ciò è previsto nel contratto, in conformità dell'originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale; pagare all'autore i compensi pattuiti; contrassegnare gli esemplari dell'opera con il bollino S.I.A.E., a meno che non vi provveda l'autore apponendo la propria firma autografa su ciascuno degli esemplari).

In generale, la parte che ha adempiuto può scegliere tra mantenere il contratto o domandare la risoluzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Tuttavia, nel particolare caso di inadempimento dell'editore per mancata pubblicazione dell'opera entro il termine, l'art. 128 l. n. 633/1941 (l.d.a.) prevede la seguente soluzione:

Se l'acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l'opera nel termine concordato o in quello stabilito dal giudice, l'autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto.

L'autorità giudiziaria può accordare all'acquirente una dilazione, non superiore alla metà del termine predetto, subordinandola, ove occorra, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

Nel caso di risoluzione totale l'acquirente deve restituire l'originale dell'opera ed è obbligato al risarcimento dei danni a meno che provi che la pubblicazione o riproduzione è mancata malgrado la dovuta diligenza.

L'eccessiva onerosità sopravvenuta può invece dipendere, in linea di principio, da eventi sopravvenuti ed imprevedibili che procurino un innalzamento dei costi di pubblicazione, tale da diminuire sensibilmente o annullare gli utili dell'editore; oppure quando l'opera nel tempo acquisisca un notevole plusvalore, tale da rendere grandemente sproporzionato il compenso a forfait riconosciuto all'autore.

In entrambi i casi bisogna stabilire se l'eccessiva onerosità sopravvenuta dipenda dall'alea normale del contratto o meno. Si tratta di un tema molto discusso: parte della giurisprudenza intende l'alea del contratto entro limiti molto ristretti, soprattutto con riguardo all'aumento dei costi di edizione; altra parte intende invece in termini più ampi il rischio a carico dell'editore.

Esempi di **impossibilità della prestazione** possono essere il perimento dell'unica copia dell'opera, oppure (si tratta di casi specifici di cui all'art. 134, n. 2 e 3) quando l'autore muoia prima di aver completato l'opera, o non sia comunque in grado di terminarla per causa a lui non imputabile, a causa dell'insuccesso dell'opera (art. 134 n. 2).

Come anticipato, infatti, per il contratto di edizione, oltre alle suddette modalità di estinzione che valgono in generale per tutti i contratti, esistono delle **cause di risoluzione specifiche**, di cui all'art. 134 l.d.a. Vediamole una ad una.

Art. 134 n. 1: risoluzione per il decorso del termine contrattuale.

La durata del contratto è stabilita dalle parti con il loro accordo, ma per legge non può eccedere i 20 anni. Tale termine massimo non vale però per edizioni riguardanti enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico musicali e sinfoniche (art. 122 n. 5 l.d.a.).

Alla scadenza del termine, la piena titolarità dei diritti torna all'autore.

Altra causa naturale di estinzione del contratto è la caduta in pubblico dominio dell'opera, ossia la scadenza dei termini di tutela (generalmente, 70 anni dalla morte dell'autore). Tuttavia, nel contratto è possibile che sia disciplinata la pubblicazione anche dopo la scadenza dei diritti di autore (tale pattuizione avrà tuttavia carattere meramente obbligatorio).

Art. 134 n. 2: risoluzione per l'impossibilità di portare a compimento il contratto, a causa dell'insuccesso dell'opera.

A ben vedere si tratta di un caso particolare di eccessiva onerosità sopravvenuta (per l'editore). L'insuccesso deve dipendere dall'intrinseca incapacità dell'opera di interessare il pubblico, a prescindere da qualsiasi apprezzamento circa le sue qualità (Greco-Vercellone, II, p. 297). L'insuccesso è invece irrilevante se dipende da carenze strutturali e organizzative dell'editore.

Art. 134 n. 3: risoluzione per la morte dell'autore, prima che l'opera sia

compiuta, salva l'applicazione delle norme dell'art. 121 l.d.a.

L'art. 121 l.d.a. prevede che se l'autore muore o si trova nell'impossibilità di condurre l'opera a termine, dopo che una parte notevole ed a sé stante è stata compiuta e consegnata, l'editore ha la scelta di considerare risolto il contratto, oppure di considerarlo compiuto per la parte consegnata, pagando un corrispettivo proporzionato agli eredi, salvo che l'autore abbia manifestato o manifesti la volontà che l'opera non sia pubblicata se non compiuta interamente, oppure uguale volontà sia manifestata dalle persone indicate nell'art. 23 l.d.a. (il coniuge, i figli e, in loro mancanza, i genitori, gli altri ascendenti e discendenti diretti; oppure, mancando gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle e i loro discendenti).

Se la risoluzione ha luogo a richiesta dell'autore o dei suoi eredi, l'opera incompiuta non può essere ceduta ad altri, sotto pena del risarcimento del danno.

La soluzione prospettata dall'art. 121 l.d.a. è espressione del principio generale per cui è all'autore che spetta determinare quando l'opera sia compiuta e pronta per essere pubblicata.

Se l'autore, prima di morire, non ha consegnato nulla, allora il contratto si estingue ai sensi dell'art. 134 n. 3, essendo divenuta impossibile la prestazione di una delle parti. Gli eredi dovranno restituire all'editore il compenso eventualmente anticipato.

Se invece l'autore, prima di morire, ha consegnato il manoscritto, allora bisogna stabilire se l'opera consegnata sia completa o meno.

Nel caso in cui l'opera consegnata sia completa, il contratto non si estingue e l'editore resta tenuto a pubblicare l'opera nel termine contrattuale.

Se invece l'opera consegnata non è completa, occorrerà ulteriormente distinguere se la parte consegnata possa considerarsi "notevole e a sé stante" (art. 121 l.d.a.), o meno.

Per "notevole e a sé stante" deve intendersi "*una parte che abbia una sua propria autonomia e organicità di espressione e in cui sia riflessa la personalità dell'autore in relazione all'opera da creare, nel suo complesso, anche se questa appaia non interamente compiuta*" (Val. De Sanctis, *Contratto di edizione*). Autonomia ed organicità significano che l'opera deve essere suscettibile di pubblicazione e riproduzione separata (Greco, *I diritti sui beni immateriali*, p. 309). D'altro lato, però, l'opera deve presentare un grado di compiutezza tale da non portare pregiudizio alla personalità dell'autore (Arienzo, *Edizione (contratto di)*, *Nov. D.*, p. 413).

Se la parte consegnata, sulla base dei suddetti criteri, non può considerarsi notevole e a sé stante, allora il contratto deve considerarsi estinto, come se l'autore non avesse consegnato nulla. Se invece la parte consegnata può considerarsi notevole e a sé stante, allora l'editore ha la facoltà di scelta di cui all'art. 121 l.d.a., tra considerare il contratto risolto, oppure compiuto per la parte consegnata (in questo caso, con le conseguenze dettate dalla norma).

Art. 134 n. 4: risoluzione perché l'opera non può essere pubblicata, riprodotta o messa in commercio per effetto di una decisione giudiziaria o di una disposizione di legge.

Si fa per esempio riferimento a decisioni dell'autorità giudiziaria che accertino la natura diffamatoria, piuttosto che plagiaria dell'opera e ne dispongano pertanto il ritiro dal commercio

Art. 134 n. 5: nei casi di risoluzione contemplati dall'art. 128 l.d.a. o nel caso previsto dall'art. 133 l.d.a.

Sull'art. 128 l.d.a. si veda sopra.

L'art. 133 l.d.a. prevede invece quanto segue:

Se l'opera non trova smercio sul mercato al prezzo fissato, l'editore prima di svendere gli esemplari stessi a sottoprezzo o di mandarli al macero, deve interpellare l'autore se intende acquistarli per un prezzo calcolato su quello ricavabile dalla vendita a sottoprezzo o ad uso di macero.

Se l'editore non interPELLA l'autore, il contratto si risolve.

Art. 134 n. 6: risoluzione nel caso di ritiro dell'opera dal commercio, ai sensi delle disposizioni della sezione quinta, capo del capo II, titolo III l.d.a.

Le disposizioni qui richiamate sono gli artt. 142 e 143 l.d.a.:

Art. 142

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

Art. 143

L'autorità giudiziaria, se riconosce che sussistano gravi ragioni morali invocate dall'autore, ordina il divieto della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, a condizione del pagamento di una indennità a favore degli interessati, fissando la somma dell'indennizzo e il termine per il pagamento. L'autorità giudiziaria può anche pronunciare provvisoriamente il divieto con decreto su ricorso, se sussistono ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo precedente, previo, occorrendo, il pagamento di una idonea cauzione.

Se l'indennità non è pagata nel termine fissato dall'autorità giudiziaria cessa di pieno diritto l'efficacia della sentenza.

La continuazione della riproduzione, diffusione, esecuzione, rappresentazione o spaccio dell'opera, dopo trascorso il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente, dopo dichiarato sospeso il commercio dell'opera, è soggetto alle sanzioni civili e penali comminate da questa legge per le violazioni del diritto di autore.

*

Si segnala infine che, ai sensi dell'art. 135 l.d.a., "Il fallimento dell'editore non determina la risoluzione del contratto di edizione. Il contratto di edizione è tuttavia risolto se il curatore, entro un anno dalla dichiarazione del fallimento, non continua l'esercizio dell'azienda editoriale o non la cede ad un altro editore nelle condizioni indicate nell'art. 132.". Tali condizioni consistono nel consenso dell'autore, salvo pattuizione contraria nel contratto di edizione, oppure nel caso di cessione dell'azienda. Tuttavia, in quest'ultimo caso i diritti dell'editore cedente non possono essere trasferiti se vi sia pregiudizio alla reputazione o alla diffusione dell'opera.